GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, SUDDIVISA IN TRENTUNO LOTTI, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'AGENZIA FO.RE.S.T.A.S.

LOTTO ____ - CIG _____
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria – _____

TRA:

L'AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA (di seguito anche Agenzia), con sede legale in Cagliari, viale Merello n. 86, Codice Fiscale e P.I. 03669190922, rappresentata dal/dalla Dott./Dott.ssa _____, codice fiscale _____, nella sua qualità di _____

E

L'Operatore Economico _____ (di seguito anche Contraente) con sede legale in _____, Via _____, Partita IVA n. _____, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di _____ n. _____, capitale sociale _____, REA n. _____, PEC _____, nella persona di _____, domiciliato ai fini del presente atto presso _____, nella sua qualità di _____, munito, pertanto, dei necessari poteri.

[In caso di procura

Operatore Economico _____ con sede legale a _____, Via _____ n. ____, Partita IVA n. _____, Codice Fiscale e Numero di Iscrizione presso il Registro delle Imprese di _____ n. _____, capitale sociale euro _____ (lettere _____) interamente versato, REA n. _____, PEC _____, nella persona del Procuratore Speciale (che con la sottoscrizione del contratto conferma di essere debitamente autorizzato alla firma del presente atto) Sig. _____, nato a _____ (____) il _____ e residente a _____ (____) in Via _____ n. ____, Codice Fiscale _____,

munito dei necessari poteri in forza di procura conferita in data _____ dall'Amministratore Delegato con atto pubblico a firma del notaio Dott. _____ al numero di Repertorio _____, raccolta n. _____, registrato all'Agenzia delle Entrate di _____ in data _____ al n. _____ serie 1T, che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Detti soggetti, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente atto, dichiarano di voler addivenire alla stipula del presente contratto.]

Premessa

Con Determinazione n. _____ del _____ il Direttore del Servizio Antincendio, Protezione Civile ed Autoparco dell'Agenzia Forestale Regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FORESTAS) ha indetto una gara europea a procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023, suddivisa in trentuno lotti, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del medesimo decreto, avente ad oggetto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, delle carrozzerie e degli allestimenti e attrezzature antincendio e di protezione civile del parco mezzi dell'Agenzia, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, e, contestualmente, approvava tutti i documenti di gara.

Alla gara veniva data pubblicità come previsto dall'art. 84 D. Lgs. 36/2023, mediante trasmissione del bando all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con GUUE avviso n. _____ GU _____ in data _____.

Con Determinazione n. _____ del _____, l'Agenzia disponeva l'aggiudicazione del lotto n. ____ dell'Accordo Quadro, secondo il criterio del minor prezzo, in favore del Contraente.

Con nota prot. PG/_____ del _____ (in atti), veniva comunicata al Contraente l'adozione del provvedimento di aggiudicazione del lotto, per un importo massimo dell'Accordo Quadro di euro _____, oltre IVA di legge, e contestualmente si richiedeva la documentazione necessaria alla stipulazione del contratto.

Tramite l'area Comunicazioni relativa alla procedura di gara pubblicata nella Piattaforma SardegnaCAT, acquisita agli atti con prot. n. PG. _____ del _____, il Contraente presentava la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto di Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusi la garanzia fideiussoria n. _____ costituita ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, emessa da

_____ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, la comunicazione della sede operativa (officina) di cui al paragrafo 9.3 del Disciplinare di gara e i listini ufficiali delle case produttrici.

L'obbligo del Contraente di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste, per l'intera durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente contratto e da tutta la documentazione di gara, alle condizioni, con le modalità e nei termini ivi stabiliti.

Il Contraente conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato Speciale d'Appalto, nonché il Disciplinare – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Contraente ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Il Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale e si può procedere alla sua stipula.

Art. 1 - Norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: l'offerta economica, il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi allegati, i listini ufficiali trasmessi dal Contraente, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle clausole riportate nei documenti allegati nella procedura di gara;
- dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente (con firma digitale) sul portale https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare dal Contraente nella suddetta procedura;
- dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Agenzia e il Contraente;
- dal D. Lgs. 36/2023 (Codice) e relativi allegati;
- dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
- dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- dalla legge 136/2010;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;

- dal Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 68/15 del 31.12.2025;
- dal Patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2/16 del 15.01.2025.

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Agenzia prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dal Contraente, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Contraente ed accettate dall'Agenzia.
6. L'Agenzia provvederà a comunicare all'ANAC i dati e fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.
7. Ai fini del presente contratto si intende per "Accordo Quadro" l'accordo che stabilisce le clausole relative ai contratti attuativi da affidare durante il periodo di vigenza e per "Ordine di Fornitura" (OdF) il singolo contratto attuativo con cui l'Agenzia affida le prestazioni applicando le condizioni economiche dell'Accordo Quadro.

Art. 2 – Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto l'Accordo Quadro, concluso ai sensi dell'art. 59, comma 3, del Codice, relativo al lotto n. ____ – _____, avente ad oggetto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature ricadenti nel lotto, comprensivo della fornitura dei materiali di ricambio, dei lubrificanti e dei materiali consumabili necessari, secondo le prestazioni e le specifiche stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto, a cui si rimanda.
2. Il Contraente si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio e necessarie alla sua corretta esecuzione, ivi compreso il soccorso stradale, nei termini previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Le prestazioni sono affidate mediante Ordini di Fornitura emessi dall'Agenzia nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro. La conclusione dell'Accordo Quadro non genera obbligazioni di spesa e non vincola l'Agenzia a emettere Ordini di Fornitura fino a concorrenza dell'importo massimo di cui all'art. 4, né attribuisce al Contraente alcun diritto a compensi o indennizzi in caso di minore utilizzo.

Art. 3 - Durata del Contratto

1. L'Accordo Quadro ha durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto ovvero, ove disposto ai sensi di legge, dalla data di avvio anticipato dell'esecuzione.

2. L'Accordo Quadro si conclude anticipatamente qualora, prima della scadenza, sia raggiunto l'importo massimo di cui all'art. 4. Gli Ordini di Fornitura emessi entro il periodo di vigenza sono portati a compimento nel rispetto del relativo ordinativo, senza che il Contraente possa pretendere compensi o indennizzi ulteriori.
3. I tempi di esecuzione dei singoli Ordini di Fornitura sono stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto, a cui si rimanda.
4. In casi eccezionali, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Agenzia.
Qualora il Contraente si rendesse inadempiente ai propri obblighi, il contratto si potrà risolvere con semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 - Importo contrattuale e condizioni economiche

1. L'importo massimo dell'Accordo Quadro per il lotto, quale tetto di spesa non superabile, è determinato in € _____ (_____) IVA esclusa.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, l'Agenzia può imporre al Contraente un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, pari a € _____ (_____) IVA esclusa, alle condizioni originariamente previste. Il valore stimato complessivo dell'Accordo Quadro per il lotto è pari a € _____ IVA esclusa.
3. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00.
4. Il corrispettivo di ciascun Ordine di Fornitura è determinato applicando le condizioni economiche offerte dal Contraente in sede di gara, di seguito riportate:

Sconto	Categoria	Sconto offerto
SC1	Materiali di ricambio originali nazionali o di primo impianto	_____ %
SC2	Materiali di ricambio originali esteri o di primo impianto	_____ %
SC3	Materiali di ricambio equipollenti nazionali o esteri	_____ %
SC4	Lubrificanti e/o liquidi originali nazionali o esteri	_____ %
SC5	Altri materiali «consumabili»	_____ %
SC	Valore comparativo (paragrafo 18 del Disciplinare di gara)	_____

5. Gli sconti SC1–SC5 si applicano ai listini ufficiali delle case produttrici vigenti al momento della conclusione di ciascun Ordine di Fornitura, sulla base degli ultimi listini aggiornati trasmessi dal Contraente.

Il valore SC si applica alle componenti "spese generali" e "utile d'impresa" del costo orario della manodopera e alle ulteriori voci di costo individuate dall'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto; la quota relativa alla mera manodopera non è soggetta a ribasso.

6. Si applica la clausola di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice, all'Allegato II.2-bis al Codice e all'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 – Luogo d'esecuzione

1. Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Autonoma della Sardegna (codice NUTS ITG2).

2. Le prestazioni sono eseguite presso la sede operativa (officina) del Contraente sita nel Comune di _____, Via _____ n. ____, compreso tra quelli indicati nell'Allegato B al Capitolato Speciale d'Appalto per il Servizio Territoriale del lotto. Il Contraente mantiene la disponibilità della sede operativa e delle dotazioni minime previste dal Disciplinare di gara e dal Capitolato per l'intera durata dell'Accordo Quadro.

3. Resta fermo che nell'erogazione del servizio il Contraente dovrà rispettare le indicazioni che saranno fornite dal Responsabile Unico del Progetto e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Art. 6 – Esecuzione delle prestazioni e Direttore Esecuzione Contratto – DEC.

1. L'Accordo Quadro viene concluso dall'Agenzia ed accettato dal Contraente sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e modalità previste nella documentazione di gara.

2. L'Agenzia dichiara di aver provveduto alla nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto con Determinazione n. _____, individuato nel/nella Dott./Dott.ssa _____, al quale è affidata l'attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 114 del Codice e dell'Allegato II.14, tutte le prestazioni previste in appalto sono soggette al potere di ingerenza, vigilanza e controllo a quest'ultimo conferito.

3. Le prestazioni sono richieste mediante Ordini di Fornitura emessi dall'Agenzia in forma scritta, secondo le modalità, i tempi di intervento e le procedure previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il Contraente è obbligato ad accettare ed eseguire gli Ordini di Fornitura alle condizioni dell'Accordo Quadro. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), del Codice, agli Ordini di Fornitura non si applica il termine dilatorio.

4. Le prestazioni rese in esecuzione di ciascun Ordine di Fornitura sono soggette a verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 del Codice.

Art. 7 - Obblighi ed adempimenti a carico del Contraente

1. Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con i corrispettivi degli Ordini di Fornitura, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura dei materiali di ricambio, dei lubrificanti e dei materiali consumabili, le eventuali spese di trasporto e la gestione e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività manutentive nel rispetto della normativa ambientale vigente.
2. Il Contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali. Il Contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Il Contraente trasmette all'Agenzia i listini ufficiali aggiornati delle case produttrici secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto; i listini aggiornati si applicano agli Ordini di Fornitura conclusi successivamente alla loro trasmissione.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il Contraente si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Contraente è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
8. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Contraente nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
9. In caso di inadempimento da parte del Contraente a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 17.

Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Piccole e Medie Imprese Metalmeccaniche e di Installazione Impianti, ovvero altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative ai sensi dell'art. 11 del Codice, con condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Agenzia, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Agenzia direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Agenzia paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.
2. Il Contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e/o subfornitori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Agenzia.
4. Il Contraente potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Contraente stesso a gare e appalti.
5. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", il Contraente si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR e d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù del GDPR.
2. L'Agenzia tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il Contraente acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato GDPR e dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Il Contraente è nominato dall'Agenzia, nella persona del Legale Rappresentante o suo delegato, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del contratto in essere tra le parti, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali. Con successiva scrittura privata, che farà parte integrante e

sostanziale del presente contratto, verrà sottoscritto dalle Parti il Data Processing Agreement. Qualora l'esecuzione del servizio non dovesse comportare il trattamento di dati personali, il Regolamento UE 2016/679 non prevede la sottoscrizione di alcun accordo di nomina a Responsabile del Trattamento.

6. Il Contraente si obbliga a:

- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali e pronunce in genere emessi dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante");
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- attivare le necessarie procedure aziendali per identificare le persone autorizzate al trattamento ed organizzarle nei loro compiti;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al GDPR così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 11 - Responsabilità per infortuni e danni – Manleva

1. Il Contraente nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Contraente quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, ivi compresi i danni ai mezzi e alle attrezzature dell'Agenzia per tutto il periodo in cui si trovano nella sua disponibilità.

2. Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del Contratto, alle persone e alle cose sia dell'Amministrazione sia di terzi.

3. Il Contraente si impegna espressamente a manlevare l'Amministrazione e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Contraente stesso.

4. È esclusa ogni manleva da parte dell'Amministrazione in ordine ai danni e alle spese a carico del Contraente in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Il Contraente ha comunicato i seguenti estremi del conto corrente dedicato al presente contratto: IBAN _____.

3. Il Contraente ha altresì comunicato le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su di esso e dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Il Contraente si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

6. Il Contraente garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

7. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Agenzia e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cagliari.

8. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Agenzia, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Agenzia si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

9. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, il Contraente è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, il Contraente non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

10. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 3.8 della Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari".

11. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dal Codice, è fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

Art. 13 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Contraente ha costituito idonea garanzia ai sensi dell'art. 117 del Codice mediante _____ dell'importo di € _____ (_____), rilasciata da _____ in data _____, in favore dell'Agenzia.
2. La garanzia ha validità fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Agenzia, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Contraente, dei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione degli Ordini di Fornitura (certificati di verifica di conformità o di regolare esecuzione).
5. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente (cfr. art. 117, c. 8, del Codice).
6. L'Agenzia ha diritto di valersi della garanzia per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Penali e rilievi

1. Le penali sono dettagliatamente descritte all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, da intendersi qui integralmente richiamato, e sono applicate nei limiti di cui all'art. 126 del Codice.
2. Le penali sono contestate per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con assegnazione di un termine per le controdeduzioni, e sono compensate con i crediti del Contraente o escusse sulla garanzia definitiva.

Art. 15 – Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo di ciascun Ordine di Fornitura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura e successivamente alla verifica di conformità o alla certificazione di regolare esecuzione, con mandato diretto a favore del Contraente secondo le indicazioni di pagamento riportate al precedente articolo 12.
2. Sull'importo netto di ciascuna fattura il Contraente dovrà scomputare la ritenuta di garanzia dello 0,50% di cui all'art. 11, comma 6, del Codice. Al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Contraente dovrà emettere apposita fattura per il pagamento della medesima ritenuta.
3. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, dovranno essere intestate a: Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna – (C.F. 03669190922) – viale Luigi Merello n. 86 – 09123 Cagliari, e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN, il codice identificativo gara (CIG) _____ e gli estremi dell'Ordine di Fornitura.
4. Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero della determina di approvazione del contratto e relativo impegno di spesa, nonché il dettaglio dei materiali forniti, con il riferimento al listino, al prezzo di listino e allo sconto applicato, distinto dalla manodopera.
5. Le fatture dovranno essere in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è _____.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
7. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito in legge con la legge 21.6.2017, n. 96, l'Agenzia rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014.
9. Non potranno essere pretesi interessi per l'eventuale ritardo di pagamento dovuto, qualora esso sia dipendente dall'espletamento di obblighi normativi.

Art. 16 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Agenzia può recedere dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 123 del Codice, con preavviso non inferiore a venti giorni, purché tenga indenne il Contraente mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del Codice.
2. Dalla data di efficacia del recesso, il Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Agenzia.

Art. 17 - Risoluzione per inadempimento

1. L'Agenzia si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l'Agenzia ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l'Agenzia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC, nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Agenzia;
b. inosservanza dei seguenti articoli: durata del contratto (art. 3); luogo d'esecuzione e sede operativa (art. 5); obblighi e adempimenti a carico del Contraente (art. 7); obblighi di riservatezza (art. 9); divieto di cessione del contratto e cessione del credito (art. 12);
c. mancato mantenimento della sede operativa (officina) e delle relative dotazioni minime per l'intera durata dell'Accordo Quadro;
d. mancata osservanza del Codice di comportamento dell'Agenzia;
e. mancata osservanza degli obblighi contenuti nel patto d'integrità.
3. Costituisce causa di risoluzione, la fattispecie prevista dall'art. 122, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Contraente).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la caducazione degli Ordini di Fornitura non ancora eseguiti. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, l'Agenzia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria del lotto, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione.

Art. 18 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. L'Agenzia procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Contraente sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.
2. In ogni caso, l'Agenzia potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito di ordine generale richiesto dagli artt. 94 e 95 del Codice.
3. L'Agenzia può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice.
4. Il Contraente ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 19 - Foro di competenza.

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e il Contraente, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Cagliari.

Art. 20 - Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9, mediante scrittura privata.
2. Sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le eventuali spese di Registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo, conformemente all'allegato I.4 del Codice, è determinata sull'importo massimo del contratto comprensivo dell'opzione di cui all'art. 4, comma 2, è dovuta nella misura di € _____ ed è stata assolta dal Contraente, che ha fornito comprova dell'adempimento esibendo copia del modello F24 quietanzato, numero quietanza _____.

Art. 21 - Elezione di domicilio e comunicazioni

1. Ai fini del contratto le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna – (C.F. 03669190922) – viale Luigi Merello n. 86 – 09123 Cagliari – protocollo.dg@pec.forestas.it
- O.E. _____, sede legale _____, P.IVA e Codice Fiscale _____ - PEC _____

2. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del contratto, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo PEC o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.
3. Le comunicazioni si intenderanno ricevute alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione (se effettuate tramite PEC) o nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario se effettuate con altro mezzo.
4. Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nel Contratto o nel Capitolato Speciale d'Appalto, le comunicazioni possono intervenire mediante posta elettronica.
5. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante PEC entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per L'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna

Dott./Dott.ssa_____

Per l'O.E. _____

Dott./Dott.ssa_____